



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA

in persona dei magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - dr.ssa Vittoria Di Sario | - Presidente - |
| - dr. Vincenzo Selmi | - Consigliere - |
| - dr. Vito Riccardo Cervelli | - Consigliere relatore - |

all'udienza del 30.11.2023 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al **n. 1938** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2021**, vertente

TRA

MOHAMMED KHALLIDA, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti rilasciata in primo grado, dall'avvocato Giorgio Maria Bosio, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.

-APPELLANTE-

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 23.1.2013 (rep. 37590, racc. 7131), a ministero dr. Roberto Fantini Notaio in Fiumicino, dall'avvocata Maria Carla Attanasio, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.

-APPELLATO-

OGGETTO: Appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 16.6.2021 e contraddistinta dal n. 5858/2021

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 30.11.2023.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Khallida Mohammed propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso da lei proposto in primo grado al



fine di conseguire la condanna dell'INPS a corrisponderle l'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, comma 6 l. 335/1995, vanamente chiesto in via amministrativa in data 3.9.2020.

L'appellante, dopo aver ricordato natura, finalità e requisiti della provvidenza richiesta, afferma, in dichiarato dissenso dalla decisione gravata, che spogliarsi di un unico immobile (quello c.d. prima casa) per acquistarne un altro (che assume la veste giuridica a sua volta di prima ed unica casa) non costituisce affatto produzione e/o occultamento di redditi ostativi alla concessione dell'assegno sociale, così tacciando di illogicità la statuizione di reiezione pronunciata dal Tribunale, al quale imputa anche di averla illegittimamente condannata alla refusione delle spese del grado. Conclude per la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento dell'originario ricorso.

L'INPS resiste all'appello, del quale chiede la reiezione, argomentando sulla correttezza fattuale e giuridica della decisione impugnata.

All'udienza di discussione del 30.11.2023, l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.

2. La sentenza appellata ha affermato che «dalle dichiarazioni della ricorrente emergono una serie di indicatori che, globalmente sommati, danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo consentito per l'assegno sociale».

In particolare, la decisione appellata, dopo aver ricordato che «la ricorrente ha riferito che con la vendita di un immobile di sua proprietà, ha acquistato l'immobile dove viveva in affitto, ha concesso al figlio in donazione il 50% della proprietà dell'immobile acquistato e, infine ha provveduto a pagare la ristrutturazione di detto immobile» e che «dalla vendita dell'immobile l'istante ha riferito di aver ricavato € 150.000, di cui € 100.000 utilizzati per l'acquisto dell'immobile» dove viveva in affitto, ha ritenuto che «gli importi spesi per la ristrutturazione dell'immobile e la donazione al figlio del del 50% dell'immobile acquistato evidenziano nel sistema di vita della ricorrente una serie di indicatori che, globalmente sommati, danno luogo ad un reddito superiore al tetto reddituale previsto per l'assegno sociale».

L'appello contrasta detta decisione sostenendo che: (a) il Tribunale non avrebbe considerato che «vendere una casa di abitazione per comprarne un'altra non costituisce affatto produzione di redditi ostativi alla concessione dell'assegno sociale» (cfr. pag. 7 dell'appello), poiché, si sostiene, «spogliarsi di un unico immobile (quello c.d. prima casa) per acquistarne un altro (che assume la veste giuridica a sua volta di prima ed unica casa) non costituisce affatto produzione e/o occultamento di redditi ostativi alla concessione dell'assegno sociale»; (b) il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato ai fini della concessione dell'assegno sociale; (c) la sentenza gravata è dunque illogica e



contraddittoria.

Tale articolata censura non contraddice il nucleo essenziale della decisione gravata e non riesce quindi a contraddirla.

La conclusione alla quale perviene la decisione appellata, ossia l'avvenuta percezione di un «reddito *superiore al tetto reddituale previsto per l'assegno sociale*», prescinde del tutto (in evidente ossequio al precetto di cui all'art. 3, comma 6 l. 335/1995) dalla valutazione del reddito derivante dalla casa di abitazione, né tanto meno si fonda sul mero dato storico della compravendita immobiliare, ma riposa su due autonomi e distinti elementi indiziari, ritenuti indicativi di una disponibilità reddituale ben superiore a quella risultante dalla certificazione in atti e quindi della percezione di redditi incompatibili con l'assegno sociale, vale a dire la donazione al figlio del 50% dell'immobile acquistato e il rilevante importo (€ 50.000) destinato alla ristrutturazione dell'immobile stesso.

L'appello per contro appare carente proprio nella contestazione di tale ragionamento indiziario, atteso che esso non solo non allega che i sopra riportati elementi fattuali sarebbero privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. - e quindi inidonei a dimostrare il fatto ignoto ritenuto in sentenza -, ma non offre neppure alcuna spiegazione che renda compatibile il dedotto stato di bisogno economico con la donazione al figlio la quota parte dell'immobile acquistato e soprattutto con la possibilità di poter agevolmente destinare una non indifferente somma alla sua ristrutturazione, la cui urgenza ed indifferibilità neppure si allega e che in verità parrebbe da escludere, alla luce della circostanza che l'appellante vi avesse già vissuto in condizioni per ben 48 anni prima del suo acquisto (cfr. interr. libero del 12.6.2021)

L'interrogatorio libero dell'attuale appellante, poi, offre ulteriori elementi che corroborano la conclusione della sentenza appellata.

Khallida Mohammed, infatti, ha riferito che in via Ripa, ossia dove era situato l'immobile poi alienato, «non ci abitava nessuno perché era una casa in costruzione» su di un terreno del quale lei (o quanto meno lei e il marito) erano proprietari (era nostro riferisce l'appellante) e che «*appena l'edificio di via Ripa è stato ultimato io ho venduto quell'immobile*».

Da tali parole, dunque, si ricava che per tutto il tempo della costruzione dell'immobile, la cui durata resta ignota, l'appellante (anche insieme al coniuge) ha potuto sostenere le spese necessarie all'edificazione dell'immobile e quelle relative al canone di locazione dell'appartamento nel quale medio tempore abitava e che poi acquisterà

Tale ulteriore condotta, in nulla spiegata dall'appellante, non appare congruente con la prospettata vivenza a carico del marito e con la percezione da parte di quest'ultimo del



solo reddito da pensione, nel modesto importo di € 6.699,00 annui, ma al contrario è anch'essa sintomatica della possibilità di poter contare su altre e più rilevanti entrate.

La sentenza appellata merita dunque conferma nella parte in cui ha respinto il ricorso tramite il legittimo il ricorso alla prova presuntiva.

3. Khallida Mohammed, invocando il precetto dell'art. 152 att. c.p.c., censura la decisione gravata anche nella parte in cui l'ha condannata alla refusione delle spese del grado

La statuizione adottata dal primo giudice è coerente con l'accertamento (qui confermato) di disponibilità reddituali di entità incompatibile con la fruizione della richiesta provvidenza, che all'evidenza implica una valutazione della condotta dell'assicurata come caratterizzata quanto meno da colpa grave nell'agire in giudizio, per aver reclamato una provvidenza sebbene potesse agevolmente rendersi conto di non averne diritto a cagione dei propri redditi e, conseguentemente, l'inapplicabilità dell'esenzione dettata dall'art. 152 att c.p.c. ed il risandersi della regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

4. Identiche considerazioni valgono per il giudizio di appello, sicché anche le spese del presente grado non possono che seguire la soccombenza dell'appellante.

La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

A) respinge l'appello;

B) condanna l'appellante a rifondere all'INPS le spese del presente grado, che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%;

C) dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Roma, il 30.11.2023.

Il Consigliere estensore

dr. Vito Riccardo Cervelli

La Presidente

dr.ssa Vittoria Di Sario

